

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/01.09.93 e successive modifiche – Deliberazione CICR del 04.03,03)

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORI E NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: ERSEL SPA **Sede**: Piazza Solferino, 11 – 10121 Torino

Sito internet: www.ersel.it e-mail: info@ersel.it

Capitale Sociale: euro 50.000.000 i.v.

Iscrizione al Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA: 11894590154

Codice Azienda Bancaria n. 03258 Albo Banche n. 5573

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Ersel.

CHE COSA È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la Banca mette a disposizione di un cliente, a tempo indeterminato o a tempo determinato una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un ammontare concordato, in aggiunta alle eventuali disponibilità a credito del cliente. Salvo diversi accordi, il cliente può utilizzare (anche mediante emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti nonché bonifici e/o altre tipologie di accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Nel caso il conto corrente di utilizzo sia cointestato, l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile da entrambi gli intestatari.

A fronte della concessione di un'apertura di credito in conto corrente possono essere richieste garanzie di tipo reale (pegni) e di tipo personale (fideiussioni)

Principali rischi connessi al servizio

Tra i principali rischi va tenuto in considerazione la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicata (tassi di interesse, altre commissioni e spese di servizio).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipologia Contratto di Credito	L'apertura di credito in conto corrente è dedicata sia
	a clientela privata che società con masse depositate
	presso la Banca.
Finalità	L'affidamento è finalizzato a disporre di una riserva
	di liquidità in conto corrente senza un vincolo di
	destinazione. Salvo specifica autorizzazione della
	Banca non è consentito l'utilizzo dell'affidamento
	per acquisto da parte del Cliente di strumenti e/o
	prodotti finanziari di qualsivoglia tipologia.
Importo totale del credito	Min. euro 5.000 * Max. limiti regolamentari
Condizioni di prelievo	Sono previste modalità di prelievo per cassa quali
	contanti, assegni bancari e circolari, bonifici ecc.
Durata del Contratto di affidamento	Il contratto di affidamento può essere concesso a
	revoca o a scadenza.
Piano di rientro	Possono essere previsti piani di rientro con tranches
	mensili, trimestrali, semestrali, annuali. Per durate

	superiori ai 18 mesi deve, di norma, essere sempre
	previsto un piano di rientro.
Importo dovuto da parte beneficiaria	L'importo totale dovuto dal cliente corrisponde
	all'importo utilizzato della linea di credito oltre agli
	interessi e agli altri costi connessi e maturati sino
	alla data di rimborso.
Garanzie richieste	Pegno su strumenti finanziari di gradimento della
	Banca con meccanismi di reintegro qualora il valore
	delle garanzie conferite risultasse pari o inferiore al
	Valore Minimo definito dalla Banca stessa.
	Potrebbe rendersi necessaria una eventuale
	fideiussione del terzo, a seconda delle risultanze
	dell'istruttoria.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività, meramente indicativo, stabilito da Banca d'Italia, di apertura di credito in conto corrente. Per saperne di più: www.bancaditalia.it

IPOTESI			TAEG
Si ipotizza un contratto di apertura di credito in	Affidamento	Euro 1.500,00	
conto corrente che preveda l'applicazione di un	accordato		
tasso nominale annuo sulle somme utilizzate e	Tasso debitore	5,00%	
di una commissione per la messa a disposizione	nominale annuo		
dei fondi (C.S.A.). Si ipotizza inoltre che il	Commissione di		7,19%
credito abbia una durata di tre mesi e sia	messa a	2,00% annua	
utilizzato per intero liquidazione trimestrale e	disposizione fondi		
applicazione di una commissione	(CSA)		
omnicomprensiva come disciplinata	Altre spese	zero	
dall'articolo 117 bis D.LGS. 385/93 T.U.B			

Il Tasso effettivo globale medio **(TEGM)** pro tempore vigente previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può essere consultato il filiale e sul sito della Banca: www.ersel.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

INTERESSI DEBITORI

ELEMENTO	Qualora il fido sia in essere alla	In caso di cessazione del	
	data di esigibilità	rapporto di affidamento	
Periodicità di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di	
		affidamento	
Modalità di calcolo	Anno civile (365)	Anno civile (365)	
Data esigibilità degli interessi	1° marzo dell'anno successivo a	Alla data di cessazione del	
debitori	quello in cui gli interessi sono	rapporto di affidamento	
	maturati		
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (1° marzo)	Alla data di cessazione del	
		rapporto di affidamento	

TASSI E ALTRE CONDIZIONI

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Euirbor 3 mesi (1) + 500 basis points
Commissione Omnicomprensiva (CSA)	2% annua

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate extra-fido	Euribor 3 mesi (1) + 700 basis points
Commissione di Istruttoria Veloce sugli sconfinamenti	Esente
Tasso di mora	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate protempore vigente + 250 basis points

Avvertenza: le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri saranno conteggiati separatamente

(1) Il parametro viene calcolato quale media mensile dell'Euribor 3 mesi base 365 rilevato il primo giorno lavorativo quale media del mese precedente. Qualora per effetto del mercato monetario il parametro assuma un valore negativo lo stesso avrà valore pari a zero. In tale ipotesi, pertanto, il Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate sarà pari al solo valore dello spread.

RECESSO E RECLAMI

1. Recesso

1.a. - Recesso da parte del Cliente

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso con decorrenza dalla data di ricezione del recesso da parte della Banca.

1.b. Recesso da parte della Banca

Se la linea di credito è concessa a tempo indeterminato (così dette linee "a revoca") la Banca può recedere dal contratto e/o ridurre l'ammontare del credito e/o sospendere l'utilizzo della linea di credito con preavviso di 15 (quindici) giorni inviato a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre la scadenza di detto preavviso.

Qualora sussista giustificato motivo la Banca può recedere dal contratto e/o ridurre l'ammontare del credito e/o sospendere l'utilizzo della linea di credito **senza preavviso** dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al Cliente un termine non inferiore a **5 giorni** per il pagamento di quanto dovuto.

Se la linea di credito è concessa a tempo determinato (così dette linee "a scadenza"), a condizione che sussista giusta causa, la Banca può recedere dal contratto e/o ridurre l'ammontare del credito e/o sospendere l'utilizzo della linea di credito senza preavviso dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al Cliente un termine non inferiore a 15 giorni per il pagamento di quanto dovuto. In assenza di giusta causa la Banca non può recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato. Il recesso per giusta causa ha in ogni caso, l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso e pertanto la parte eventualmente non utilizzata del fido diverrà indisponibile.

1.c. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta sempre che siano verificate tutte le condizioni necessari alla chiusura del rapporto, ivi compresa l'estinzione di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi e spese.

2. Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca – Piazza Solferino 11 10121 Torino, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

- **Conciliatore Bancario Finanziario:** sito internet www.conciliatorebancario.it, è un'associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere alla magistratura. I servizi offerti sono:
- **2.a. Conciliazione** È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli "organismi di conciliazione") l'accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" costituiti da privati o da enti pubblici (come le Camere di Commercio) possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Per attivare una conciliazione scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

2.b. Ombudsman - Giurì bancario È un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l'"Ufficio Reclami" della propria Banca o intermediario finanziario. Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell'Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha iniziato la propria operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per inoltrare un ricorso inviare una lettera con tutta la documentazione a: Conciliatore Bancario Finanziario – Ombudsman - Giurì bancario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2251, E-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it

2.c. Arbitrato. Una procedura diretta a chiudere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia. Per chiedere l'avvio di un arbitrato scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Fax: 06 67482250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

LEGENDA

Fido o affidamento	Somma che la Banca si impegna a mettere a
	disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando
extra -fido	il cliente ha impartito un ordine di pagamento
	(assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul
	conto la disponibilità, anche per valuta. Si ha
	sconfinamento anche quando la somma pagata
	eccede il fido utilizzabile.
Tasso debitore nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente
	gli interessi a carico del cliente sulle somme
	utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
	Gli interessi sono poi addebitati sul conto in caso di
	autorizzazione espressa del cliente. In assenza di
	autorizzazione gli interessi saranno oggetto di
	separata contabilizzazione nell'ambito del
	medesimo rapporto. Resta inteso che il tasso
	debitore applicato ai rapporti oggetto del presente
	Foglio Informativo non potrà mai scendere sotto il
	valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto
	dell'andamento del mercato monetario, il tasso

	parametro applicato assuma un valore inferiore a 0
	(zero)
Tasso variabile	Si definisce Tasso di Interesse variabile quel tasso
	che varia in relazione all'andamento di uno o più
	parametri di indicizzazione specificatamente
	indicati nel contratto di apertura di credito.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre
	mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
	come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare
	se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato,
	bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il
	tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto
	richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso Effettivo Globale (TAEG)	II TAEG individua indicativamente il costo
	complessivo del prodotto, espresso in termini
	percentuali, su base annua. L'indicatore non
	esaurisce tutte le voci di costo che potrebbero
	incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi
	variabili, legati all'andamento dei tassi o
	all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o
	operazioni).
Commissione omnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale
	rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e della durata dell'affidamento. Il suo ammontare
	non può eccedere lo 0,5% per trimestre della
	somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di Istruttoria veloce	A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento
Commissione another tende	ovvero oltre i limiti del fido, i contratti di conto
	corrente o apertura di credito possono prevedere a
	carico del cliente una commissione di istruttoria
	veloce determinata in misura fissa, espressa in
	valore assoluto e commisurata ai costi
	effettivamente sostenuti.
	Chettivamente 303tenati.

Spazio riservato all'offerta fuori sede	
Dati e qualifica del soggetto che entra	in rapporto con il cliente:
Nome:	Cognome
Qualifica: Promotore Finanziario iscritto all'Albo/)	Unico Nazionale dei Promotori Finanziari (Delibera Consob n° del
Il Cliente dichiara di aver ricevuto in Informativo nonché copia delle Guide	tempo utile prima della conclusione del contratto il presente Foglio pratiche previste da Banca d'Italia
Data/	Firma del cliente
Cognome e Nome del promotore finar	nziario